

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X con sede ---, pervenuta al Comitato in data --- per il tramite della Direzione Regionale del Veneto, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società in data --- ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

**UDITA LA RELAZIONE DELLA PROF. FABRIZIA LAPECORELLA
PREMESSO CHE, PER QUEL CHE SI RICAVA DALLE INDICAZIONI CONTENUTE
NELL'ISTANZA:**

La società istante svolge attività di produzione e commercio di idropultrici ed attrezzature per la pulizia industriale ed ha un capitale sociale equamente ripartito tra i due soci. Amministratore unico e legale rappresentante della società istante è il sig. ---.

L'attività sociale è attualmente svolta in immobili detenuti in forza di due contratti di locazione finanziaria che scadranno uno nel 2006 e l'altro nel 2015 aventi ad oggetto, rispettivamente, la disponibilità di un lotto di terreno edificabile con sovrastante fabbricato artigianale e la disponibilità delle opere di ampliamento dello stesso immobile realizzate successivamente.

La società istante, al fine di separare il compendio immobiliare dal comparto produttivo e commerciale, intende procedere ad un'operazione di scissione parziale proporzionale a seguito della quale una società di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare mentre la scissa continuerà la propria attività industriale e commerciale.

Dalla documentazione integrativa prodotta in risposta alla richiesta formulata dal Comitato con il parere interlocutorio n. 21 del 16/5/2005 e, in particolare, dal nuovo progetto di scissione redatto con riferimento alla data del 30/11/2006, emerge che alla società di nuova costituzione (beneficiaria) verrebbero attribuiti i seguenti elementi patrimoniali:

- un immobile, già detenuto in leasing dalla società scissa, e da questa riscattato prima della data di efficacia della scissione al prezzo di euro 63.504;
- un contratto di leasing immobiliare scadente nel 2015, relativo ad un secondo immobile in cui viene effettuata l'attività produttiva e commerciale;
- beni materiali installati e relativi a tali immobili per un valore netto contabile al 30/11/2006 di euro 4.753 (beni per la maggior parte già ammortizzati);
- risconti attivi pari a 32.253 euro iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, relativi alla quota di maxicanone pagato in relazione al contratto di leasing scadente nel 2015 e non ancora imputati per competenza;
- un contratto di assicurazione relativo agli immobili;
- mutuo passivo di euro 63.504, contratto per il riscatto dell'immobile;

- riserva di utile pari ad euro 37.007, corrispondente alle poste di attivo trasferite diverse dall'immobile riscattato.

Alla società scissa resterebbero tutti i beni materiali ed immateriali, i crediti ed i debiti e i contratti relativi all'attività produttivo-commerciale.

Gli immobili, detenuti dalla beneficiaria in proprietà ed in leasing, saranno locati alla società scissa a prezzi di mercato.

Dal progetto di scissione risulta che la società beneficiaria sarà dotata di un capitale sociale pari a 10.000 euro che sarà ripartito tra i due soci della società scissa nelle stesse proporzioni di partecipazione al capitale di quest'ultima.

La società istante dichiara che la scissione sarà effettuata al costo storico senza dar luogo a plusvalenze o minusvalenze e che "non è intenzione dei soci una volta effettuata la scissione cedere le partecipazioni possedute nella società beneficiaria".

La finalità dell'operazione, per quanto rappresentato nell'istanza, è quella di riorganizzare l'attività d'impresa separando l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare. La costituzione di due entità, ognuna preposta ad una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli assets materiali ed immateriali che potranno meglio essere valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche coinvolgendo nuovi partner nelle specifiche attività di interesse.

L'istante ritiene, quindi, che l'operazione sia sorretta da valide ragioni economiche che si sostanziano nella necessità di separare la gestione economica del ramo produttivo-commerciale da quella del ramo immobiliare "al fine di ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse".

CONSIDERATO CHE:

Come ritenuto da questo Comitato con orientamento costante, la scissione è "un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse ai regime dei beni di impresa".

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa "non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

OSSERVATO CHE NEL CASO IN ESAME:

Le attività trasferite con continuità di valori fiscali alla società di nuova costituzione non vengono sottratte ai regime dei beni di impresa ma mantengono i relativi plusvalori che concorreranno al reddito secondo le regole vigenti al momento in cui le stesse verranno cedute o assegnate ai soci.

L'operazione prospettata, per quanto rappresentato nell'istanza, non appare preordinata alla successiva sessione delle partecipazioni societarie della beneficiaria, allo scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario. Né, per altro verso, l'operazione appare preordinata a trasferire il controllo della società scissa ad eventuali nuovi soci, così che nella stessa non può ravvisarsi un'operazione strumentale volta a soddisfare le finalità proprie di altri atti o negozi giuridici il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso.

La circostanza ulteriore che la società beneficiaria concederà in locazione a prezzi di mercato gli immobili propri ovvero detenuti in leasing, non appare preordinata a conseguire alcun indebito risparmio di imposta dal momento che, i canoni costituenti costi per la società scissa daranno luogo, correlativamente, a componenti positivi di reddito per la società beneficiaria neocostituita. La stessa circostanza sembra, altresì, comprovare l'effettivo svolgimento di attività immobiliare da parte della società beneficiaria.

L'operazione prospettata appare volta alla separazione dell'attività industriale e commerciale che sarà esercitata esclusivamente dalla società X dall'attività immobiliare che sarà, invece, esercitata da una società neocostituita, con l'intento di semplificare la gestione economica, amministrativa e contabile dei due soggetti giuridici interessati dalla riorganizzazione aziendale.

L'operazione, per come descritta, appare adeguata al conseguimento delle finalità di riorganizzazione aziendale enunciate nell'istanza e non sembrerebbe strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

PER QUANTO PRECEDE, IL COMITATO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

L'operazione di scissione parziale proporzionale rappresentata non evidenzia aspetti di elusività poiché non genera alcun risparmio di imposta da considerarsi indebito in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di norme tributarie ed è altresì sorretta da valide ragioni economiche.

Considerato, peraltro, che eventi successivi alla descritta operazione potrebbero rivestire carattere elusivo, per cui la stessa potrebbe risultare ex post come il primo stadio di un più vasto disegno elusivo, è opportuno ribadire che resta impregiudicato, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, D.P.R. n. 600/73, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati nell'istanza, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo o siano altrimenti contrari alle norme fiscali.